

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione Jesolana Albergatori (A.J.A.), con sede al Lido di Jesolo.

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea generale dei soci.

Art. 2

Possono far parte dell'associazione, come soci, le strutture ricettive di cui alle normative regionali di riferimento nella figura dei titolari (proprietari o gestori) o familiari, parenti o affini entro il 3° grado, dei coadiutori e procuratori, nonché legali rappresentanti, direttori e altri soggetti espressamente a ciò delegati.

Agli effetti del presente statuto le tipologie alberghiere si considerano secondo la classificazione attribuita dalle leggi regionali vigenti.

Art. 3

Per diventare socio dell'Associazione Jesolana Albergatori occorre presentare domanda al Presidente, indicando il nome dell'azienda, la classifica, nonché gli estremi del legale rappresentante ed eventuale suo delegato.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo.

Art. 4

Per i soci, l'adesione all'associazione comporta l'obbligo di:

- a) accettare e di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni ed alle direttive adottate in materia sindacale dagli organi dell'associazione;
- b) consultare l'associazione e uniformarsi alle sue direttive prima di assumere iniziative su questioni che possono pregiudicare gli interessi generali e l'immagine della categoria.

L'iscrizione ha la durata minima di un triennio a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in corso alla data di adesione.

Questa si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio, qualora non vengano presentate le dimissioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 5

La gestione, agli effetti amministrativi, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

I soci, per la necessità della gestione sociale amministrativa dell'associazione, corrispondono all'associazione un contributo annuo determinato da una "quota fissa" ed una "quota letto" in relazione alla categoria di appartenenza ed al numero di letti della propria azienda.

L'entità del contributo sarà deliberata annualmente dall'assemblea dei soci e verrà corrisposto secondo modalità e termini fissati dal consiglio direttivo.

Art. 7

La misura dei contributi sarà stabilita dall'assemblea dei soci all'atto dell'approvazione del conto economico preventivo.

Art. 8

Il socio che non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti, trascorso un trimestre dalle date stabilite, può essere convenuto in giudizio dal Presidente per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte verso l'associazione.

In caso di persistenza dell'insolvenza il consiglio direttivo può deliberare di avviare la procedura per la riscossione coatta del contributo e, in mancanza di risultati, radiare il socio moroso.

Il socio radiato per morosità può chiedere la riammissione versando i contributi arretrati.

Art. 9

Il socio che incorra nei reati previsti dal codice penale o che espliciti azione contraria

all'attività ed agli indirizzi dell'associazione, può essere sospeso o espulso con delibera del consiglio direttivo.

Il Presidente, nel notificare all'interessato la sospensione o l'espulsione, non è tenuto a specificarne i motivi essendo sufficiente il richiamo al presente articolo dello statuto.

Avverso la delibera di esclusione, è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri che il consiglio direttivo - all'occorrenza - provvederà a nominare, nel numero di tre fra i soci non consiglieri.

Art. 10

L'associazione, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese, ha per scopi:

- a) coordinare, nella propria circoscrizione, l'attività dei singoli albergatori;
- b) valorizzare gli interessi economici e sociali degli imprenditori e il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi;
- c) assistere gli associati ogni qual volta ne sia fatta richiesta;
- d) procedere, con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, alla stipula e/o rinnovo dei contratti di lavoro;
- e) mantenere rapporti con autorità, enti, istituzioni, nonché organizzazioni socio-economiche, politiche e sindacali;
- f) favorire e sviluppare azioni ed iniziative che, direttamente od indirettamente, possono giovare allo sviluppo dell'attività turistica e alberghiera, quali assistenza ed informazioni ai turisti, manifestazioni (culturali, fieristiche, sportive, folcloristiche etc.), nonché azioni di promozione nell'interesse della località e delle aziende associate;
- g) comunicare ed illustrare agli associati leggi, regolamenti, circolari, normative ed ogni altra disposizione che abbia rilevanza con l'attività delle aziende socie;
- h) realizzare ogni azione utile a creare nell'area una sensibilità turistica e favorire lo spirito di reciproca collaborazione con le restanti realtà territoriali, con una più ampia tutela e difesa della categoria;
- i) studiare, proporre ed attuare iniziative intese a mantenere e consolidare simpatia e fiducia delle correnti turistiche verso la località;
- j) assumere partecipazioni e/o costituire società, consorzi o altri enti aventi natura giuridica, per la gestione di attività, o la realizzazione di impianti e strutture, finalizzate allo sviluppo ed incremento del flusso turistico. Per tali deliberazioni, dovranno essere presenti in assemblea almeno un terzo degli associati.

L'associazione ha l'obbligo di curare, senza distinzioni, gli interessi sia delle piccole che delle medie e delle grandi aziende, estraendo dalla loro rappresentanza nel Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il/i Vicepresidente/i;
- e) il Direttore;
- f) il collegio dei revisori dei conti;

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 12

L'assemblea generale dei soci è validamente costituita con le modalità previste dall'art. 14. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, sono impegnative per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 13

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente, non meno di dieci giorni prima

del giorno fissato per l'adunanza, con invito raccomandato in cui dovranno essere indicati:

- a) data, luogo ed ora dell'assemblea di prima e seconda convocazione;
- b) ordine del giorno da discutere e deliberare.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea - con diritto di voto - i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi.

I soci potranno farsi rappresentare da altro socio o da un familiare a mezzo di delega scritta nella quale siano specificati il grado di parentela o la categoria e l'insegna dell'azienda del socio delegante.

Ogni socio potrà disporre di non più di una delega.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 14

L'assemblea generale è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

L'assemblea straordinaria si riunisce ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta soci in regola con il pagamento dei contributi che rappresentino almeno un quarto delle aziende iscritte, o la metà più uno dei soci di una categoria.

L'invito per la convocazione dell'assemblea straordinaria deve essere spedito, con lettera raccomandata, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 15

L'assemblea generale è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti di cui complessivamente dispone l'associazione;
- b) in seconda convocazione, che può aver luogo un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei voti presenti.

L'assemblea generale straordinaria, indetta per lo scioglimento anticipato dell'associazione è valida anche in seconda convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino la metà più uno.

Non raggiungendo tale numero l'assemblea deve essere convocata nuovamente - non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla precedente - con la denominazione di "assemblea unica".

Le deliberazioni dell'assemblea unica saranno valide in prima ed unica convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea generale - sia ordinaria che straordinaria - vengono prese sempre a semplice maggioranza di voti qualunque ne sia l'oggetto.

Le votazioni avvengono per acclamazione, per scrutinio palese o per scrutinio segreto.

Avverranno di regola per acclamazione o per scrutinio palese, ma su richiesta di almeno dieci soci, la votazione avverrà invece per scrutinio segreto.

Alle assemblee convocate per il rinnovo delle cariche sociali possono votare i soci che abbiano regolarmente corrisposto i contributi associativi e la votazione per scrutinio segreto, può essere chiesta anche da un solo socio.

Il Presidente dell'associazione è di diritto Presidente dell'assemblea, con esclusione di quelle che procedono alla nomina del Presidente, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

Il Direttore dell'associazione partecipa alle assemblee e prende parte alle discussioni: non ha diritto di voto.

L'ammissione all'assemblea cesserà un'ora dopo il suo inizio, salvo diversa disposizione del Presidente dell'assemblea.

Art. 16

Nelle assemblee straordinarie indette per modifiche dello statuto, o per lo scioglimento dell'Associazione, deve assistere alle riunioni un notaio che provvede a redigere ed a sottoscrivere il verbale.

L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA:**Art. 17**

- a) delibera sulla relazione del consiglio direttivo circa l'attività svolta dall'associazione;
- b) esamina il conto economico consuntivo della gestione amministrativa chiusa al 31 dicembre e delibera sul conto economico preventivo predisposto dal consiglio direttivo;
- c) delibera, su proposta del consiglio direttivo, la misura dei contributi dei soci per la copertura del conto economico preventivo;
- d) determina l'indirizzo che l'associazione deve seguire in merito ai problemi generali riguardanti le aziende alberghiere;
- e) procede, ogni triennio, alla nomina del Presidente, consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**Art. 18**

- a) esamina tutte le questioni proposte dal consiglio direttivo o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo delle aziende associate;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto o sullo scioglimento e conseguente messa in liquidazione dell'associazione.

Art. 19

Qualora l'assemblea, a fronte di gravi e documentate carenze o fatti amministrativi che pregiudichino il funzionamento dell'associazione, riconosca di trovarsi temporaneamente in una particolare situazione, può deliberare (anche in deroga a tutte le diverse disposizioni eventualmente contenute nello statuto), a maggioranza semplice, la costituzione di un Comitato Provvisorio composto da non meno di tre e non più di nove membri, (scelti fra i soci), il quale assumerà tutti i poteri e tutte le funzioni attribuiti dal presente statuto agli organi dell'associazione, con conseguente cessazione immediata dalle cariche e dalle funzioni di coloro che le ricoprivano fino ad allora, senza eccezione alcuna.

Il Comitato Provvisorio stabilirà, al proprio interno, le norme per il funzionamento.

Tali poteri e funzioni saranno conferiti per un periodo massimo di quattro mesi, termine entro il quale il Comitato stesso, o in difetto il suo membro più diligente, convocherà l'assemblea affinché provveda alla elezione del Presidente, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

CONSIGLIO DIRETTIVO**Art. 20**

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale in seno ai soci e dura in carica tre anni.

I componenti del consiglio direttivo possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è composto dal Presidente, da 15 membri eletti tra i soci delle varie categorie e da un delegato designato dal comitato dei giovani albergatori.

Il numero dei consiglieri da attribuire ad ogni categoria sarà determinato in base al rapporto risultante tra la "forza letti" dell'associazione e la "forza letti" di ogni singola categoria.

Nel caso in cui una categoria non raggiunga il "quorum" per la nomina di un proprio rappresentante, la forza letti della stessa sarà attribuita alla categoria contigua maggiormente affine.

Una volta determinato il numero dei consiglieri da attribuire alle varie categorie, ciascuna di esse procederà autonomamente alla elezione dei propri rappresentanti, con possibilità di esprimere "preferenze" fino ad un numero massimo pari al numero dei consiglieri da eleggere.

La validità delle deliberazioni, in ordine al numero dei soci presenti viene riferita all'assemblea nel suo complesso e non alle singole categorie.

Art. 21

In caso di dimissioni o di cessazione di qualche consigliere, nel corso del triennio, il consiglio direttivo procede alla sua "surroga" seguendo l'ordine delle preferenze ricevute nell'assemblea che ha provveduto alla nomina del consiglio direttivo in carica.

Nel caso in cui il consigliere eletto in una categoria nel corso del mandato non rappresenti più la categoria che lo ha espresso, questi deve considerarsi dimissionario a far data dalla nuova classifica assegnata all'azienda da questi rappresentata. Lo stesso potrà partecipare alle riunioni di consiglio in qualità di "uditore" e mantenere, fino al completamento del mandato, cariche ed incarichi in precedenza attribuiti.

Della sostituzione verrà data comunicazione a tutti i Soci da parte del consiglio direttivo.

Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei consiglieri, sia ridotto a meno di due terzi, l'intero consiglio compreso il Presidente sono considerati dimissionari e si dovrà procedere, entro un mese, al suo rinnovo ed alla nomina del Presidente convocando l'assemblea generale straordinaria.

Art. 22

Il consiglio direttivo deve insediarsi entro una settimana dalla sua nomina.

Il consiglio si riunisce in via ordinaria su iniziativa del Presidente almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente senza particolari formalità.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente e in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Il Direttore dell'associazione presenzia alle riunioni, prende parte alle discussioni, ma non ha diritto al voto.

Art. 23

Per la validità delle deliberazioni del consiglio in prima convocazione, è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere tenuta 24 ore dopo la prima, le deliberazioni si prenderanno qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Le deliberazioni si prendono a semplice maggioranza dei voti: a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 24

Il Presidente può chiamare a partecipare, senza voto, a singole riunioni del consiglio, persone di particolare competenza nelle materie in discussione.

Art. 25

I Consiglieri assenti per tre adunanze consecutive senza aver comunicato l'assenza o assenti da un anno, devono essere considerati dimissionari dalla carica e saranno sostituiti dal consiglio direttivo seguendo i criteri di cui all' art. 21.

Art. 26

Il consiglio direttivo:

- a) nomina, fra i consiglieri eletti uno o due vicepresidenti;
 - b) svolge, con i più ampi poteri, le funzioni di governo dell' associazione per il conseguimento delle finalità istituzionali .
 - c) adotta delibere e provvedimenti su tutti i problemi che interessano l'attività alberghiera e turistica in armonia con gli indirizzi dell'assemblea;
 - d) provvede all'amministrazione dell'associazione e predisponde la relazione morale nonché il conto preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'attenzione dell'assemblea generale;
 - e) formula proposte da sottoporre all'assemblea generale per la determinazione dei contributi associativi indicando - se del caso - misure minime e massime dei medesimi.
 - f) nomina il Direttore dell'associazione;
 - g) può delegare al Presidente la gestione della ordinaria amministrazione dell'Associazione.
- Sono esclusi dalla delega i seguenti atti che restano di esclusiva competenza del consiglio:

- l'acquisto, la vendita, permuta e locazioni di beni immobili nonché transazioni riferite a tali atti;
- l'assunzione di obbligazioni e mutui ipotecari;
- concessioni di garanzie reali o personali in favore di terzi ;
- emissioni di vaglia cambiari o cambiali;
- assunzioni e/o licenziamenti di personale;
- acquisto, vendita, affitto, noleggio, leasing di beni strumentali di valore superiore a € 5.000,00;
- la determinazione delle quote associative da proporre alla assemblea dei soci;
- transazioni e/o stipulazioni di accordi e/o contratti collettivi, anche locali e territoriali, attinenti il settore turistico, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Sono parimenti esclusi dalla delega senza che l'elencazione abbia carattere tassativo, i seguenti atti:

- contratti ed impegni di spesa superiori a 5.000,00 Euro.
 - gli atti diretti a trasformare l'attività associativa, a modificarne gli elementi costitutivi e statutari, ad allargare le sfere di attività a meno che ciò non sia stato preventivamente deliberato dall'assemblea.
 - ogni altra iniziativa specificatamente demandata ad altri organi associativi (assemblea, consiglio, etc.).
- h) provvede alla ratifica delle deliberazioni assunte dal Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 27

Il Presidente è eletto dall'assemblea generale ordinaria in seno ai soci dell'A.J.A. e dura in carica tre anni. Può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

Egli scadrà però in ogni caso quando, per qualsivoglia titolo, venisse a decadere il consiglio Direttivo.

Art.28

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza e la firma degli atti dell'associazione;
- b) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, ed interviene, in caso di urgenza, con provvedimenti personali che comportino impegni di spesa non superiori a 5.000,00 €.
- c) sovrintende all'amministrazione dell'associazione;
- d) coordina l'attività degli organi dell'associazione in modo da assicurarne il funzionamento ininterrotto ed efficace;
- e) autorizza i pagamenti, le spese e gli impegni nei limiti del preventivo;
- f) convoca il consiglio direttivo per l'esame dei problemi di interesse generale e particolare;
- g) convoca l'assemblea generale dei soci ordinaria e straordinaria;
- h) adotta, su proposta del Direttore, i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'associazione.

Art. 29

In caso di carenza degli organi dell'associazione, il Presidente resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

In questo caso o qualora riscontri una situazione che renda impossibile il funzionamento dell'associazione, deve convocare entro un mese l'assemblea .

Per la rappresentanza attiva in giudizio è necessaria l'autorizzazione del consiglio direttivo al Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 30

Il Presidente è coadiuvato da uno o due Vice presidente eletto in seno al consiglio direttivo. Nel caso in cui vengano nominati due vice presidenti il più anziano di età assumerà la funzione di vice presidente vicario.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di una temporanea assenza o di suo temporaneo impedimento e ne assume tutte le funzioni e poteri.

In caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento anche del/i Vice Presidente/i prenderà il suo posto, a tutti gli effetti, il membro più anziano di età del consiglio direttivo.

DIRETTORE

Art. 31

Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal consiglio direttivo.

Egli, alle dirette dipendenze del Presidente, sovrintende agli uffici dell'associazione ed attua le disposizioni del Presidente al quale propone e sottopone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore provvede alla conservazione degli atti e dei registri dell'archivio ed alla compilazione dei verbali delle riunioni.

Partecipa alle assemblee, ai consigli ed assiste gli organi dell'associazione in tutte le loro funzioni.

Non ha diritto di voto.

REVISORI DEI CONTI

Art. 32

I Revisori dei conti sono nominati dall'assemblea generale dei soci e durano in carica tre anni. Sono scelti tra i soci e sono rieleggibili.

I revisori dei conti sono sei: tre effettivi e tre supplenti;

In caso di impedimento di uno dei revisori effettivi questi sarà sostituito da uno dei revisori supplenti.

I revisori dei conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione e ne riferiscono alla assemblea generale dei soci con relazione scritta sul consuntivo di ogni anno.

I revisori dei conti partecipano alle adunanze dell'assemblea generale e del consiglio direttivo: nelle riunioni del consiglio direttivo partecipano con voto consultivo.

Nella eventualità che rimanesse un solo revisore o tutti e sei fossero definitivamente impediti a svolgere il mandato, alle loro funzioni provvederà il consiglio direttivo sino alla prossima assemblea generale che procederà alla loro nomina fino alla comune scadenza triennale del mandato.

COMITATI E COMMISSIONI

Art. 33

Il consiglio direttivo può costituire appositi comitati e speciali commissioni, fissando i limiti e poteri, per promuovere o coadiuvare iniziative turistiche, per lo studio di determinati problemi e per la migliore attuazione degli scopi statutari.

NORME FINANZIARIE - FONDO COMUNE -

Art. 34

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- a) dai contributi annui dei Soci;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'associazione;
- d) dagli investimenti mobiliari e immobiliari.

Con le disponibilità del fondo comune si provvede a far fronte alle spese necessarie per la

realizzazione del mandato statutario dell'associazione.

Art. 35

Tutti gli introiti vengono depositati presso i conti correnti degli Istituti prescelti dal consiglio direttivo.

I depositi in contanti sono effettuati direttamente da chiunque, quelli a mezzo effetti bancari con semplice girata e firma del Presidente o del Vice Presidente o del Direttore.

Eccezionalmente i prelievi bancari possono essere eseguiti a firme congiunte del Presidente con uno dei due Vice presidenti, o con il Vice Presidente o il Direttore.

Per le spese di pronta cassa il consiglio direttivo può istituire un conto corrente bancario separato, con deposito massimo di 10.000,00 € euro e prelievi, a firma disgiunta.

Art. 36

Il resoconto finanziario della gestione, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, accompagnato da una relazione illustrativa, è sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il resoconto deve essere consegnato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea ai revisori dei conti, i quali ne presenteranno rapporto, scritto all'assemblea.

Di tale rapporto, unitamente al resoconto, i soci potranno prendere visione presso la sede dell'associazione nei cinque giorni che precedono l'assemblea oppure durante l'assemblea stessa.

Le spese che eccedono il preventivo devono essere autorizzate dal consiglio direttivo.

LIQUIDAZIONE

Art. 37

La liquidazione dell'associazione sarà fatta dal consiglio direttivo con l'aiuto dei revisori dei conti.

Il consiglio dopo aver estinte tutte le passività dell'associazione, destinerà l'eventuale rimanenza attiva a favore di opere di assistenza alberghiera o di beneficenza.

In caso di disavanzo questo sarà coperto, proporzionalmente da tutti i soci.

Art. 38

Fermo restando che tutte le cariche sociali sono gratuite e che saranno rimborsate le spese vive sostenute, il consiglio stabilisce annualmente un plafond di spesa per il Presidente e i Vice Presidenti per spese di rappresentanza riferite al loro mandato.

Art. 39

Il Presidente è autorizzato a redigere il regolamento per l'applicazione del presente statuto, ove ritenga ciò necessario.

Tale regolamento sarà sottoposto alla ratifica del consiglio direttivo.

Art. 40

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa riferimento agli art. 36-37-38 del Codice Civile.

Art. 41

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Presidente è autorizzato, sentito il consiglio direttivo, a provvedere a tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'Associazione Jesolana Albergatori, presso gli uffici locali e centrali secondo le norme di legge, apportando al presente statuto le modifiche e le aggiunte che fossero richieste per il perfezionamento della pratica ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'A.J.A.